

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della  
TABELLA allegata al D.P.R. n.642/1972, e dell'art.82, comma  
5, del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore) -----  
Repert.N. **32179** Racc.N. **7904** -----

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE -----  
----- REPUBBLICA ITALIANA -----  
L'anno duemilaventi il giorno sette (7) del mese di dicembre -  
----- 7 dicembre 2020 -----

In Cividale del Friuli, alla Via Monastero Maggiore, n. 38,  
presso la sede dell'infradetta associazione, alle ore nove e  
minuti venti (ore 9,20). -----

- Avanti a me dott. Francesco Petroni, notaio alla Residenza  
di Cividale del Friuli ed iscritto ed iscritto presso il Col-  
legio Notarile di Udine -----

----- E' presente -----

dott. FANNI CANELLES MASSIMILIANO, nato a Trieste li 22 ago-  
sto 1965, e domiciliato per la carica di cui in appresso a  
Cividale del Friuli, Via Monastero Maggiore, n. 38, il quale  
dichiara di essere cittadino italiano. -----

- Certo io notaio dell'identità personale del costituito, il  
quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio  
Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione di volon-  
tariato, onlus di diritto, denominata "@uxilia", con sede in  
Cividale del Friuli, alla Via Monastero Maggiore, n. 38,  
cod.fisc. 90106360325, ente dotato di personalità giuridica  
iscritto al n.425 del Registro delle Persone giuridiche tenu-  
to presso la Prefettura - U.T.G. di Udine, richiede la mia  
assistenza per la redazione del Verbale dell'Assemblea  
straordinaria degli associati della predetta Associazione  
convocata per oggi, in questo luogo e per le ore 9,00 (nove),  
con alcuni intervenuti dislocati in più luoghi audio-video  
collegati dal proprio domicilio mediante mezzi di telecomuni-  
cazione, ai sensi dell'art.9, ultimo comma, del vigente sta-  
tuto sociale, -----

per discutere e deliberare sul seguente -----

----- Ordine del Giorno -----

- Approvazione Statuto conforme al Codice del Terzo settore,  
L. 117/2017. -----

Aderendo alla fattami richiesta, io notaio do atto di quanto  
segue. -----

- Assume la presidenza ai sensi dell'art. 9 dello Statuto So-  
ciale, in presenza, il costituito dr. Fanni Canelles Massimi-  
liano, il quale constata e dichiara: -----

a) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a  
norma dello Statuto Sociale; -----

b) che sono presenti, di persona o per regolari deleghe ac-  
quisite agli atti sociali, numero 8 (otto) associati su 10  
(dieci) facenti parte dell'Associazione ed aventi diritto di  
voto, di cui quattro associati in presenza, di cui uno pos-  
sessore di una delega, e due, di cui uno possessore di una

Registrato  
a Udine  
li 15.12.2020  
al n. 22078  
Serie 1T  
Esente

delega, tramite collegamento a distanza in videoconferenza; --

c) che gli associati collegati a distanza in videoconferenza, sono in grado di seguire l'assemblea intervenendo in tempo reale nella trattazione e discussione, nonché nella votazione dell'ordine del giorno che il Presidente dichiara di aver loro reso noto; -----

d) che pertanto l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 9) dello Statuto. -----

- Indi il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e delle persone videocollegate, iniziando la trattazione dell'argomento all'Ordine del Giorno, espone all'Assemblea le ragioni che consigliano di riformulare il testo dello Statuto associativo, apportando alcuni correttivi che lo rendano conforme alle norme del Terzo settore, portate dal Codice del Terzo settore, in vista della richiesta di iscrizione e/o migrazione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). -----

In particolare il Presidente precisa che a tal fine sono stati riveduti e in parte ampliati gli scopi dell'associazione, così come le regole di ammissione degli associati, le regole relative al funzionamento degli Organi sociali, le norme relative alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione. Il Presidente illustra agli associati il nuovo statuto leggendo i punti modificati. -----

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, -----

----- d e l i b e r a -----

1) di approvare il nuovo Statuto associativo che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A"; -----

2) di delegare il Presidente, non essendo ancora stato avviato il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a depositare presso il notaio, dopo l'avvio del predetto RUNTS, la documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo contabile richiesto per legge, onde consentire al notaio medesimo di procedere all'iscrizione nel suddetto Registro entro i successivi 20 (venti) giorni dalla data del verbale di deposito, e solo dopo aver verificato la sussistenza, oltre che delle altre condizioni previste dalla legge per l'iscrizione al RUNTS, anche della sussistenza del patrimonio minimo; -----

3) di delegare il Presidente ad apportare da solo allo statuto qui allegato le eventuali modifiche formali che venissero richieste dalle competenti Autorità. -----

- A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore nove e minuti trentacinque (ore 9,35). -----

Il presente verbale è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del Codice del Terzo settore, avendo lo scopo di adeguare lo Statuto a modifiche o integrazioni

normative. -----

- Il comparente, avendone i requisiti, espressamente dispensa me notaio dalla lettura dell'allegato Statuto, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza. -----

Del presente atto ho dato lettura al costituito, il quale a mia interpellanza, lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e lo approva. -----

Scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in minima parte a mano da me notaio su di un foglio per intere pagine due e fin qui della terza e viene sottoscritto alle ore nove e minuti quaranta (ore 9,40). -----

F.to Massimiliano Fanni Canelles -----

F.to Francesco Petroni notaio (L.S.) -----

**Allegato lett. "A" all'atto n. 7904 di raccolta** -----

**STATUTO** -----

**Art. 1 Costituzione, denominazione** -----

E' costituita l'associazione di volontariato denominata "@uxilia ODV" (in seguito associazione) ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"). -----

L'associazione appartiene alla categoria degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 32 del Codice del Terzo settore. -----

La sua durata è in tempo indeterminato. -----

Gli eventuali utili non possono essere ripartiti neanche indirettamente. -----

**Art. 2 Sede** -----

L'associazione ha sede legale in Cividale del Friuli. Potranno essere istituite nuove e diverse unità operative sul territorio nazionale e non. Ciascuna unità operativa sarà dotata di un responsabile che riferirà al Consiglio Direttivo. L'elenco completo delle unità operative, e il loro funzionamento, sarà riportato e disciplinato nel regolamento attuativo del presente statuto. -----

**Art. 3 Scopi dell'associazione** -----

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante attività di volontariato, nel campo socio-assistenziale, educativo, sanitario e della tutela e della promozione dei diritti, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. -----

Per il perseguimento delle finalità e dello scopo di cui al precedente comma 1, l'associazione esercita le seguenti attività di interesse generale (così come definite dall'art. 5 del Dlgs 117/2017): -----

1. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; -----

2. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; -----

3. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; con particolare riguardo alla tutela dei diritti dei minori, degli anziani, dei migranti, delle minoranze, delle famiglie e di tutte le persone che si trovano in situazioni svantaggiate, in difficoltà sociale, sanitaria e giuridica; -----

4. interventi e prestazioni sanitarie, anche mediante accordi di cooperazione, sia in Italia che all'estero, in qualsiasi campo e con -----

particolare riguardo a quello delle malattie neoplastiche e rare e alle malattie provocate da situazioni di emergenza, conflitti armati, povertà ed arretratezza, in special modo a favore dei minori, ivi incluse le prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; -----

5. ricerca scientifica di particolare interesse sociale e sanitario; in particolare realizzazione e pubblicazione di ricerche, analisi e studi di fattibilità nell'ambito economico, giuridico, sanitario, alimentare ed ambientale a livello nazionale ed internazionale con particolare attenzione alla situazione dei paesi in via di sviluppo: a tal fine l'associazione potrà mettere in relazione organizzazioni di volontariato, centri di ricerca, università, strutture pubbliche e private e mezzi d'informazione per la realizzazione delle finalità sopra elencate; -----

6. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale e sanitario con finalità educativa, ivi inclusa la formazione universitaria e post-universitaria, formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----

7. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; -----

8. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore; -----

9. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; -----

10. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del predetto art. 5 del Codice del Terzo settore. -----

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra donne e uomini rispettosi dei diritti inviolabili della persona. -----

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Associazione potrà tra l'altro: -----

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore; -----

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; -----

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. -----

4. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte ~~sub 2~~, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117. -----

#### **Art. 4 I soci** -----

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. -----

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutte le donne e gli uomini, che ne facciano domanda scritta, e che accettano le norme dello Statuto e del Regolamento, che condividono gli scopi dell'associazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. -----

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere: -----

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; -----

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. -----

Competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è l'Organo di amministrazione. -----

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda entro 10 (dieci) giorni dalla sua ricezione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. -----

L'Organo di amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. -----

Tutti i dati personali raccolti saranno trattati e impiegati per le sole finalità dell'associazione. -----

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale, al rispetto dello Statuto e del Regolamento. -----

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. -----

Le categorie dei soci sono le seguenti: -----

- Soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche

sociali. -----

- Soci effettivi: coloro che hanno ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata al rispetto dei doveri dei soci. -----

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale entro il 31 marzo di ogni anno. -----

L'ammontare della quota annuale, su proposta del Consiglio Direttivo è stabilita dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. -----

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. -----

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. -----

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. -----

#### **Art. 5 Diritti dei soci** -----

A tutti gli associati spetteranno i medesimi diritti e doveri. -----

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente Statuto. -----

L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. -----

Tutti i soci hanno diritto di frequentare liberamente i locali sociali, di partecipare alle iniziative associative e di servirsi gratuitamente del materiale di studio e della documentazione posseduta e prodotta dall'associazione. -----

#### **Art. 6 Doveri dei soci** -----

Gli associati hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto e di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi dell'associazione. -----

Pertanto gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento. -----

Ogni socio ha il dovere di versare la quota associativa, secondo quanto stabilito dall'art. 4. -----

#### **Art. 7 Recesso/esclusione del socio** -----

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo. -----

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa secondo quanto meglio specificato nel Regolamento. -----

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve

essere comunicata a mezzo di lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. -----

Nel caso in cui l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può chiedere che sulla sua esclusione si pronunci l'Assemblea degli associati: in tal caso la delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell'Assemblea. -----

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. -----

#### **Art. 8 Gli organi sociali** -----

Gli organi dell'associazione sono: -----

- L'Assemblea dei soci; -----
- Il Consiglio direttivo; -----
- Il Presidente; -----
- l'Organo di Controllo (eventuale); -----
- Il Revisore Legale dei Conti (eventuale) -----

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, pertanto ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. -----

#### **Art. 9 L'assemblea** -----

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante: -----

- avviso scritto da inviare con lettera semplice (o e-mail) agli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. -----

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo. -----

Deve inoltre essere convocata -----

- a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. -----
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci. -----

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, l'ora e la sede ove si tiene la riunione. -----

L'assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. -----

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. -----

L'assemblea nomina di volta in volta un segretario verbalizzante e, in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. -----

L'assemblea ordinaria: -----

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; -----
- b) elegge se necessario l'organo di controllo e/o il Revisore Legale dei Conti; -----
- c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; -----

- d) approva il bilancio annuale predisposto dal Consiglio Direttivo; -----
- e) approva annualmente l'importo della quota sociale di adesione proposta dal Consiglio Direttivo; -----
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----
- g) approva il programma annuale dell'associazione. -----
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. -----

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega scritta; sono espresse con voto palese, tranne quando l'assemblea ritenga opportuno deliberare a scrutinio segreto. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto, può farsi rappresentare da un altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dall'associazione. -----

Si applicano le limitazioni al numero di deleghe che ciascun socio può ricevere previste dalla legge. -----

Si applicano i commi 4 e 5 art. 2372 c.c., in quanto compatibili. -----

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto sull'apposito libro. -----

L'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti: -----

- a) le modifiche allo Statuto; -----
- b) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. -----

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio può essere deliberato dall'assemblea straordinaria solo con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. -----

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti. -----

L'assemblea dei soci può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, purché siano in concreto posti in essere tutti gli accorgimenti tecnici che consentano di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e di porre in essere quelle attività che devono poi risultare dal verbale. L'assemblea si ritiene svolta nel luogo in cui sono contestualmente presenti il Presidente e il verbalizzante, salvo diversa disposizione legislativa. -----

#### **Art. 10 L'Organo di Amministrazione** -----

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri. Essi sono rieleggibili, si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. -----

La convocazione del Consiglio direttivo è disposta dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. -----

In caso di dimissione, esclusione o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione

chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. -----

Il Consiglio può nominare un vice-presidente ed un segretario. -----

Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio. -----

Il Consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice-presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. -----

Delle riunioni del consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione. -----

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza limitazioni. -----

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. -----

Il consiglio delibera l'apertura di nuove unità operative, ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto. -----

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: -----

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; -----

- redigere e presentare all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione; -----

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale; -----

- predisporre ed approvare il regolamento attuativo dello statuto -----

- deliberare l'ammissione degli associati; -----

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; -----

- esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto. -----

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; -----

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati e deliberare sul compimento di qualsiasi atto di amministrazione dei beni stessi, tra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione. -----

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del consiglio direttivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di teleconferenza, con le medesime garanzie previste dall'art. 9 per le assemblee. -----

Il Consiglio direttivo rimane in carica per tre anni. -----

#### **Art. 11 Il Presidente** -----

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente se nominato, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea. -----

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio

Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. -----

**Art. 12 Organo di Controllo e Revisore** -----

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico. -----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti, alle condizioni di cui all'ultimo comma del presente articolo. -----

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio. -----

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. -----

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. La cessazione dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo stesso è stato ricostituito. -----

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. -----

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. -----

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017 l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. -----

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

**Art. 13 I mezzi finanziari** -----

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Il patrimonio dell'associazione è costituito da: -----

- contributi a titolo patrimoniale; -----

- erogazioni, donazioni e lasciti di terzi; -----

- beni mobili e immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese sostenute. -----

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. -----

**Art. 14 Bilancio e scritture contabili** -----

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione di missione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore se nominati.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo; ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

#### **Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili**

Le eccedenze annuali fra le risorse economiche, le entrate e le spese devono essere immediatamente destinate ad ulteriori attività di volontariato, ovvero possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni mobili e immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell'associazione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 16 Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché

per la responsabilità civile verso i terzi. -----

#### **Art. 17 Convenzioni** -----

Le eventuali convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, sottoscritte tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. -----

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione. -----

#### **Art. 18 Scioglimento dell'associazione** -----

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. -----

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. -----

#### **Art. 19 Libri dell'associazione** -----

Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'associazione deve tenere: -----

- a) il libro degli associati; -----
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; -----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, se nominato. -----

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. -----

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo. -----

#### **Art. 20 Disposizioni finali** -----

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile. -----

F.to Massimiliano Fanni Canelles -----

F.to Francesco Petroni notaio (L.S.) -----

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

Certifico io sottoscritto dott. Francesco Petroni, notaio in Cividale del Friuli ed iscritto presso il Collegio Notarile di Udine, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 13 luglio 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato - Autorità di Certificazione), che la presente copia (formata in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della TABELLA allegata al D.P.R. n. 642/1972), composta da n. 14 (quattordici) pagine e contenuta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico da me conservato nei miei rogiti, firmato nei modi di legge, rilasciata ai sensi del combinato disposto dell'art. 68-ter della legge notarile e dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005. -----  
Cividale del Friuli, li 7 (sette) gennaio 2021 (duemilaventuno), nel mio studio. -----

file firmato digitalmente dal notaio Francesco Petroni -----